



ORDINANZA

Ordinanze Contingibili o Urgenti

N. 12 DEL 14/07/2026

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER ESECUZIONE INTERVENTI DI LOTTA ALLA ZANZARA PER EMERGENZA SANITARIA DOVUTA AL VIRUS DENGUE TRASMESSO DALLA ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS) IN LOCALITA' STAGNO C/O STABILIMENTO ENI SPA

IL SINDACO

VISTA la nota pervenuta a mezzo PEC mail in data 14/07/2026, in atti prot. n. 15136, con la quale il Dipartimento della Prevenzione dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest - Unità Funzionale Igiene Pubblica e Nutrizione, Zona Livornese - comunica di aver ricevuto notifica per n. 1 caso di Dengue (verosimilmente contratta in paese tropicale) in un soggetto che lavora in un insediamento industriale situato nel Comune di Collesalveti;

VISTE le indicazioni impartite dal Ministero della Salute con l'ultimo "Piano Nazionale di sorveglianza e risposta alle Arbovirosi", con riferimento a quelle trasmesse da zanzare invasive (Aedes sp.) come virus Chikungunya, Dengue e Zika e le responsabilità a carico delle Amministrazioni Comunali;

VISTE le indicazioni impartite dalla Regione Toscana attraverso lo specifico piano di sorveglianza delle arbovirosi, di cui alla D.G.R.T. n. 582 del 23/5/2022, che dispone l'effettuazione di interventi adulticidi, larvicidi e di eliminazione dei focolai larvali a carico della Pubblica Amministrazione nelle aree definite dal Dipartimento della Prevenzione delle Aziende USL in funzione del luogo dove si sono manifestati i casi di contagio;

CONSIDERATO, al riguardo, che l'intervento principale per la prevenzione di queste malattie consiste nella massima riduzione possibile della popolazione di zanzara tigre e che pertanto è necessario rafforzare la lotta all'insetto medesimo, agendo principalmente tramite la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti adulticidi e larvicidi in area pubblica e privata;

CONSIDERATO che, a titolo precauzionale per la tutela della salute pubblica, risulta necessario abbassare rapidamente la densità della zanzara tigre nelle zone dove il malato ha soggiornato al fine di ridurre ulteriormente il remoto rischio di innesco di una trasmissione autoctona di arbovirosi;

VISTA la necessità di intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della zanzara tigre;

(*) Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 smi e norme collegate che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

RILEVATO che l'Azienda Sanitaria ha individuato come aree di intervento tutte le aree pubbliche, caditoie stradali e pozzetti e aree private, aree verdi di pertinenza delle abitazioni e insediamenti produttivi dell'area di 200 mt intorno al luogo di lavoro del soggetto (Raffineria ENI sita in via SS 1, 7, 57014 Stagno);

RILEVATO che l'area di intervento comprende:

- ✓ SS1 Aurelia
- ✓ via Lepori
- ✓ via Aiaccia
- ✓ Via Anna Frank
- ✓ Via Verga
- ✓ Via La Malfa
- ✓ Corso Italia
- ✓ Via Buozzi
- ✓ Via Marchesi
- ✓ Via Dante Alighieri
- ✓ Via Don G.Verità
- ✓ Via E.Curiel
- ✓ Via P.Gobetti

meglio individuate nell'estratto cartografico allegato al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale (All.1), dove sono presenti aree pubbliche stradali e presenza di giardini, parchi pubblici, scuole e aree private con pertinenze esterne (cortili, piazzali, giardini);

CONSIDERATO che devono essere eseguiti trattamenti adulticidi, larvicidi in aree pubbliche e private;

RILEVATA la necessità di collaborazioni da parte dei privati per l'accesso alle pertinenze esterne di loro competenza (cortili, piazzali, giardini, terrazze ecc.);

VISTA la necessità di avviare tempestivamente gli interventi di controllo del vettore sull'area pubblica individuata dalla locale Azienda Sanitaria;

VISTA la L. 23/12/78 n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale";

VISTO l'art. 50 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;

VISTA l'art. 344 del T.U. Leggi Sanitarie – R.D. 27/7/1934, n. 1265 e successive modifiche ed integrazioni;

DISPONE

1. La disinfestazione dell'area interessata in premessa indicata con insetticidi, tramite interventi sia adulticidi che larvicidi, sia su suolo pubblico che nelle aree esterne di proprietà privata. A cura di ditta autorizzata;
2. Che il presente provvedimento è valido fino alla conclusione dei trattamenti e che questi, in caso di variazioni climatiche (es. pioggia), saranno rinviati al primo giorno utile;

ORDINA

a tutti i residenti, amministratori condominiali, operatori commerciali, gestori di attività produttive e in generale a tutti coloro che abbiano l'effettiva disponibilità di aree aperte o abitazioni nelle aree specificate in narrativa:

1. di permettere l'accesso degli addetti alla disinfestazione per l'effettuazione dei trattamenti larvicidi, adulticidi e la rimozione dei focolai larvali presenti in area esterna privata (come cortili/giardini/terrazze);
2. di attenersi a quanto indicato dagli addetti alla attività di rimozione dei focolai larvali per evitare che tali focolai abbiano a riformarsi.

Precauzioni da adottare durante il trattamento:

(*) Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 smi e norme collegate che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

- restare al chiuso con finestre e porte ben chiuse e sospendere il funzionamento di impianti di ricambio d'aria;
- tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili (ciotole, abbeveratoi, ecc.) con teli di plastica;
- considerato che per effetto deriva i prodotti insetticidi potrebbero ricadere sui prodotti ortofrutticoli si raccomanda prima del trattamento, di raccogliere la verdura e la frutta degli orti o proteggere le piante con teli di plastica.

In seguito al trattamento si raccomanda di:

- rispettare un intervallo di 15 giorni prima di consumare frutta e verdura che siano state eventualmente irrorate con prodotti insetticidi, lavarle abbondantemente e sbucciare la frutta prima dell'uso;
- procedere, con uso di guanti lavabili o a perdere, alla pulizia di mobili, suppellettili e giochi dei bambini lasciati all'esterno che siano stati esposti al trattamento;
- in caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida lavare abbondantemente la parte interessata con acqua e sapone.

AVVERTE

che in caso di inosservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza si procederà all'applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra € 25,00 ed € 500,00, ai sensi dell'art. 7bis del D.Lgs. 267/2000.

DISPONE

1. Che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza, all'accertamento ed all'erogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, il Corpo di Polizia Municipale, l'Azienda USL di Livorno, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;
2. Che la presente Ordinanza sia trasmessa a:
 - Azienda USL Toscana Nord-Ovest
 - Settore Polizia Locale del Comune di Collesalveti
 - Ufficio Ambiente del Comune di Collesalveti
3. Che la presente ordinanza sia trasmessa all'Ufficio Stampa e URP per opportuna diffusione alla cittadinanza ed agli organi di informazione;
4. Che il presente atto è pubblicato per la durata di 15 gg. all'Albo Pretorio telematico.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 241/1990 e s.m.i., avverso il presente Provvedimento, è ammesso il ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, secondo le modalità di cui alla legge 1034/1971, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione, ovvero è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 (centoventi) giorni dallo stesso termine.

Il Sindaco

Sara Paoli